



COMUNE DI AFRAGOLA

Città Metropolitana di Napoli

REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI INTERPELLO

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato in attuazione degli articoli 1 ed 11 della legge 27 luglio 2000, n.212, concernente “Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”, e del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, recante “Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario”, disciplina il diritto d’interpello del contribuente in materia di tributi comunali, limitatamente alle fattispecie di cui all’articolo 11, comma 1, lettera (a) della citata Legge 212/2000 e ss.mm.ii.
2. Il diritto di interpello ha la funzione di far conoscere preventivamente al contribuente quale sia la portata di una disposizione tributaria o l’ambito di applicazione della disciplina sull’abuso del diritto ad una specifica fattispecie e quale sarà il comportamento del Comune in sede di controllo.
3. Ai fini del presente regolamento, per «Comune» si intende il Servizio Tributi, ovvero la struttura organizzativa del Comune di Afragola al tempo incaricata della gestione del tributo cui si riferisce l’interpello.

Articolo 2 - Presentazione dell’istanza dell’interpello

1. Ciascun contribuente, qualora ricorrano condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di una disposizione normativa riguardante tributi comunali e sulla corretta qualificazione di una fattispecie impositiva alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, può inoltrare al Comune istanza di interpello.
2. L’istanza d’interpello deve riguardare l’applicazione della disposizione tributaria a casi concreti e personali. L’interpello non può essere proposto con riferimento ad accertamenti tecnici.
3. L’istanza di interpello, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 2, comma 1 del D.lgs 156/2015 e ss.mm.ii., può essere presentata anche dai soggetti che in base a specifiche disposizioni di legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto dei contribuenti o sono tenuti insieme con questi o in loro luogo all’adempimento di obbligazioni tributarie.
4. Le Associazioni sindacali e di categoria, i Centri di Assistenza Fiscale, gli Studi professionali possono presentare apposita istanza relativa al medesimo caso che riguarda una pluralità di associati, iscritti o rappresentati. In tal caso la risposta fornita dal Comune non produce gli effetti di

cui al successivo articolo 5, comma 3, né trova applicazione il principio del silenzio assenso di cui all'articolo 11, comma 3 della Legge 212/2000 e ss.mm.ii.

5. Il contribuente dovrà presentare l'istanza di interpello prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello e, comunque, prima della scadenza dei termini previsti per la presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento di altri obblighi tributari aventi ad oggetto o comunque connessi alla fattispecie cui si riferisce l'istanza medesima.

6. L'istanza di interpello, redatta in carta libera ed esente da bollo, è presentata al Comune mediante consegna a mano, o mediante spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento o per via telematica attraverso PEC.

7. La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

Articolo 3 -Istanza di interpello

1. L'istanza di interpello deve espressamente fare riferimento alle disposizioni che disciplinano il diritto di interpello e, fatte salvi i casi di inammissibilità sotto specificati, deve contenere:

a) i dati identificativi del contribuente ed eventualmente del suo legale rappresentante, compreso il codice fiscale, e l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni del Comune e deve essere comunicata la risposta;

b) la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale sul quale sussistono obiettive condizioni di incertezza della norma o della corretta qualificazione di una fattispecie impositiva;

c) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione;

d) l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;

e) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante, ovvero del procuratore generale o speciale incaricato ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600/17973 e ss.mm.ii. In questo ultimo caso, se la procura non è contenuta in calce o a margine dell'atto, essa deve essere allegata allo stesso.

2. All'istanza di interpello deve essere allegata copia della documentazione non in possesso del Comune e rilevante ai fini della soluzione del caso prospettato. Nei casi in cui, fermo restando quanto previsto al precedente articolo 2, comma 2 del presente Regolamento, la risposta

presupponga accertamenti di natura tecnica, non di competenza del Comune, alle istanze devono essere allegati altresì i pareri resi dell'ufficio competente.

3. Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1, il Comune invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. I termini della risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.

4. L'istanza è inammissibile se:

a) è priva dei requisiti di cui al comma 1, lettere a) e b);

b) non è presentata preventivamente, ai sensi dell'articolo 2, comma 5;

c) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza, ai sensi dell'articolo 2, comma 1;

d) ha ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;

e) verte su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza, ivi compresa la notifica del questionario di cui all'articolo 1, comma 693 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

f) verte, ove pertinente, su materie oggetto delle procedure di cui all'articolo 31 ter del DPR 600/1973 ss.mm.ii., di cui all'articolo 2 del D.Lgs 147/2015 e ss.mm.ii e/o di cui all'articolo 6 del D.Lgs 128/2015;

g) il contribuente, invitato a integrare i dati che si assumono carenti ai sensi del comma 3, non provvede alla regolarizzazione nei termini ivi previsti.

Articolo 4 - Adempimenti del Comune

1. La risposta, scritta e motivata, fornita dal Comune è comunicata al contribuente mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o mediante PEC entro novanta giorni, fatto salvo quanto previsto al precedente articolo 3, comma 3 ed al successivo comma 2 del presente articolo, decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza di interpello da parte del Comune.

2. Quando non sia possibile fornire una risposta sulla base del contenuto dell'istanza e dei documenti allegati, il Comune può richiedere, una sola volta, al contribuente di integrare l'istanza di interpello o la documentazione allegata. In tal caso il termine di cui al primo comma si interrompe alla data di ricevimento, da parte del contribuente, della richiesta del Comune e inizia a decorrere dalla data di ricezione, da parte del Comune, della integrazione. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine di un anno comporta rinuncia all'istanza di interpello,

ferma restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge.

3. Le risposte fornite dal Comune, fermo restando quanto previsto al successivo articolo 3, comma 1 sono pubblicate sul sito internet del Comune di Afragola mediante la forma di circolare nei casi in cui, ai sensi dell'articolo 11, comma 6 della L. 212/2000 e ss.mm.ii., un numero elevato di contribuenti abbia presentato istanze aventi ad oggetto la stessa questione o questioni analoghe tra loro, nei casi in cui il parere sia reso in relazione a nome di recente approvazione, nonché in ogni altro caso in cui il Comune ritenga di interessa generale il chiarimento fornito. Resta ferma, in ogni caso, la comunicazione della risposta ai singoli istanti

Articolo 5 - Efficacia della risposta all'istanza di interpello

1. La risposta ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza di interpello. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla medesima fattispecie oggetto dell'istanza di interpello, salvo modifiche normative.

2. Qualora la risposta su istanze ammissibili e recanti l'indicazione della soluzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), non pervenga entro il termine di cui all'articolo 4, comma 1, si intende che il Comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal contribuente.

3. Fermo restando quanto previsto al successivo comma 4, sono nulli gli atti amministrativi emanati in difformità della risposta fornita dal Comune, ovvero della interpretazione sulla quale si è formato il silenzio assenso.

4. Il Comune può successivamente rettificare la propria risposta, con atto da comunicare mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o con PEC, con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante. La pubblicazione di Circolari o altri atti generali, anche ai sensi del precedente articolo 4, comma 3, contenenti interpretazioni differenti rispetto a precedenti risposte fornite dal Comune a singole istanze di interpello integra la fattispecie della rettifica di cui al primo periodo del presente comma. Detta ultima rettifica si intende effettuata a far data dal quindicesimo giorno di pubblicazione della richiamata Circolare o Atto generale all'Albo Pretorio on-line del Comune.

5. Le risposte alle istanze di interpello non sono impugnabili.